



## **Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.

### **Parte Speciale – Allegato J Protocollo di Controllo Gestione degli Approvvigionamenti**

## SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO

### IDENTIFICAZIONE

<b>TITOLO DEL DOCUMENTO</b>	Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <i>Parte Speciale – Allegato J</i> <i>Protocollo di controllo – Gestione degli Approvvigionamenti</i>
-----------------------------	---

### Controllo del documento storico

TITOLO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
"Acquisto beni e servizi"	00	23.02.2011	Prima emissione	
Protocollo di Controllo "Gestione degli approvvigionamenti"	01	18.06.2014	Prima emissione	
Protocollo di Controllo "Gestione degli approvvigionamenti"	Rev. 01		Rev. 01 dell'emissione del 18.06.2014	

### EMISSIONE E MODIFICHE

<b>Revisioni</b>	<b>Data</b>	<b>Redatto:</b>	<b>Verificato:</b>	<b>Approvato:</b>
<b>Aggiornamento normativo del 13.12.2019</b> a cura del Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT con la collaborazione del Dott. Umberto Poli nell'ambito dell'incarico autorizzato con riferimento prot. n. 4000 del 9 aprile 2018.				<b>Approvato con delibera del CdA n. 12 del 29.01.2020</b>
<b>Rev. 02</b>	<b>17.07.2024</b>	<b>Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>Delibera consiliare n. 83 del 17.07.2024</b>
<b>Rev. 03*</b>	<b>31.03.2025</b>	<b>Servizio Compliance, RPCT, Comunicazione e Relazioni esterne</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>	<b>Delibera consiliare n. 30 del 31.03.2025</b>

\*Aggiornamento per recepimento organigramma del 01.01.2025.

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	<b>5</b>
<b>2. Reati</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e relative finalità</b>	<b>7</b>
2.1.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012)	7
2.1.2. Delitti di criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012)	8
2.1.3. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012)	9
2.1.4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ai sensi dell'art. 25 bis del d.lgs. 231/2001)	11
2.1.5. Reati societari (ai sensi dell'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)	11
2.1.6. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (ai sensi dell'art. 25 octies e 25 octies.1 del d.lgs. 231/2001)	13
2.1.7. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)	14
2.1.8. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies d.lgs.231/01)	14
2.1.9. Reati transnazionali (art. 10, l. 146/2006)	14
2.1.10. Reati previsti dalla l. 190/2012	14
<b>3. Area a rischio: “gestione degli approvvigionamenti”</b>	<b>17</b>
3.1. Funzioni aziendali coinvolte	17
3.2. Attività sensibili	17
3.3. Procedure gestionali ed operative	17
<b>4. Report specifico dei flussi informativi verso l'organismo di vigilanza ed il responsabile per l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	<b>18</b>

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto di lavoro con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difformi rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Il Dipendente sarà ritenuto responsabile per qualsiasi uso improprio e non conforme.

## 1. Definizioni

- **CdA:** Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
- **Codice dei Contratti Pubblici:** Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **Legge 190/2012 o Legge Anticorruzione:** Legge del 6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e relativi provvedimenti applicativi
- **Modello 231:** Modello di organizzazione e gestione ex articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ex articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **RPCT:** Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **RUP:** Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici ex d.lgs. 31.03.2023, n. 36
- **Soglia Comunitaria:** Soglia del valore dell’affidamento determinate in ossequio alle disposizioni vigenti
- **Società:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
- **Romagna Acque:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

## 2. Reati

La gestione degli approvvigionamenti rappresenta un processo nel quale si svolgono attività potenzialmente funzionali e strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto 231 e dalla Legge 190/2012.

In particolare, la gestione degli approvvigionamenti potrebbe configurare attività a rischio di commissione dei reati-presupposto ex d.lgs. 231 del 2001 e di violazione di norme anticorruzione, indicati alle seguenti sezioni della Parte speciale.

- PS Sezione II – “Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” e “Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”, integrati ai sensi della L. n. 190 del 2012
- PS Sezione IX – “Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata”
- PS Sezione V – “Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”
- PS Sezione XIII – “Art. 25-ter - Reati societari”, in particolare la corruzione tra privati
- PS Sezione III – “Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” e “Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”
- PS Sezione VII – “Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
- PS Sezione XX – “Art. 25-sexdecies – Contrabbando”
- PS Sezione XVIII – “L. 146/2006, art. 10 - Reati transnazionali”
- L. 190/2012 – Reati di corruzione

Un maggiore dettaglio in merito ai reati-presupposto ipoteticamente commissibili, associati alle relative parti speciali e con indicazione degli indici di rischio pre e post adozione del MOG, è disponibile nei file/documenti allegati estratti dal risk assessment e afferenti al protocollo in oggetto.

Alcuni reati sono previsti solo dal d.lgs. 231 del 2001, altri solo dalla l. 190 del 2012, altri ancora da entrambe le due normative.

Di seguito uno schema riassuntivo di carattere generale, comprendente anche reati che non sono previsti dal presente protocollo.

Reato	d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012 (articoli di riferimento 231)	Solo 190/2012 I.
Peculato (art. 314 c.p.)	25	
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)		X
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	24	
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o	24	

delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)		
Concussione (art. 317 c.p.)	25	
Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.)	25	
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	25	
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)	25	
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	25	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	25	
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.)		X
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)		X
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)		X
Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)		X
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)		X
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)		X
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	25	
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	24	
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis)	24	

## 2.1. Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e relative finalità

A titolo puramente esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaurire la vasta casistica possibile e con riferimento ad alcune ipotesi di reato elencate, si potrebbero configurare, per sommi capi, le seguenti modalità di commissione del reato da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012.

2.1.1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012)

### **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p. e L. 190/2012)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano

destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

**Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316 ter c.p. e L. 190/2012)

La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione. Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione.

Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.

Per esempio, tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nelle attività di concessione di diritti reali di uso esclusivo di fibre ottiche, laddove a fronte dell'ottenimento di finanziamenti regionali, la Società potrebbe disattendere il relativo impegno assunto con la Regione.

**Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p. e L. 190/2012)

Il delitto si configura con la condotta che consiste nell'impedimento o nella turbativa di gare negli incanti pubblici o nelle licitazioni private per conto delle pubbliche amministrazioni, ovvero nell'allontanamento degli offerenti, tramite violenza, minaccia, offerta di doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Un esempio di condotta tipica potrebbe configurarsi nel caso in cui, per aggiudicarsi una gara in un pubblico incanto, due o più partecipanti si accordino per effettuare determinati aumenti di prezzo oltre al reale valore del bene o servizio richiesto e definire preventivamente il vincitore della gara, il quale riconoscerà successivamente somme di danaro per il servizio reso

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p. e L. 190/2012)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la Società, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione in un processo amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente, turba il procedimento utilizzando minacce, violenza, doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Il reato potrebbe realizzarsi tramite la manipolazione del contenuto del bando di gara o di un altro atto equipollente. Ciò può avvenire attraverso l'uso di artifici, inganni o menzogne concretamente idonei a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.

**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) **e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis)

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**2.1.2. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (AI SENSI DELL'ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012)**

Si potrebbero configurare le seguenti modalità di commissione del reato:

- qualora un soggetto apicale o suo sottoposto di Romagna Acque, nell'interesse o vantaggio della medesima, partecipa, promuove, dirige, costituisce, organizza un' associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso in più di uno Stato ovvero in uno Stato, ma in un altro

- sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale “transnazionale” o produca effetti sostanziali in un altro Stato;
- qualora un soggetto apicale o suo sottoposto di Romagna Acque, nell’interesse o vantaggio della medesima, compori la partecipazione, nonché la promozione, direzione, costituzione, organizzazione da parte, di una “strutturazione” (divisioni di compiti, gerarchie) e di “stabilità”. Lo scopo dell’associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati;
  - in associazione con almeno altri due soggetti, acquisto, a vantaggio o nell’interesse della Società, della gestione di determinati servizi pubblici, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dal vincolo associativo stesso;
  - in associazione con almeno altri due soggetti, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dal vincolo associativo stesso;
  - utilizzo di una unità organizzativa della Società allo scopo prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di associazione di tipo mafioso.

### 2.1.3. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012)

Oltre alle fattispecie previste dall’art. 25 del d.lgs. 231/2001, si elencano altri reati rilevanti esclusivamente nell’ambito della L. 190/2012.

Esempi di commissione dei reati ivi previsti, qualora il “destinatario” rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Peculato** (art. 314 c.p.): la condotta si configura quando un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) incaricato della gestione dei fondi pubblici si appropria di una parte di questi fondi per uso personale. In questo caso, il funzionario pubblico si appropria definitivamente di un bene pubblico (i fondi pubblici) per un uso diverso da quello previsto (uso per le finalità pubbliche).

**Peculato mediante profitto dell’errore altrui** (art. 316 c.p.): tale condotta può essere configurata, per esempio, nelle attività di autorizzazione di deroghe alle servitù laddove il soggetto preposto ricevesse somme non dovute ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

**ConcuSSIONE** (art. 317 c.p.): la condotta si configura quando un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti.

**Corruzione per esercizio della funzione** (art. 318 c.p.): la condotta si configura quando un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio** (art. 319 c.p.): la condotta si configura quando un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio.

**Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

**Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.): la condotta consiste nell'abuso della qualità e dei poteri per indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.

**Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.): per le possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

**Abuso di Ufficio** (art. 323 c.p.): tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La condotta potrebbe consistere, per un soggetto incaricato della gestione delle procedure di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica, nel favorire una specifica ditta concorrente fornendole informazioni riservate o modificando illegittimamente i criteri di valutazione delle offerte. In questo caso, il dipendente ha abusato della sua posizione per trarre un ingiusto profitto o per procurare un vantaggio patrimoniale a terzi.

**Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto incaricato dell'assegnazione di un appalto, abusa delle sue relazioni con altri pubblici ufficiali (es. i suoi colleghi della commissione di gara) al fine di condizionare l'esito della procedura di gara in favore di un determinato soggetto, che ha previamente elargito al soggetto una somma di denaro.

**Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio** (art. 325 c.p. – L. 190/2012 - tale fattispecie non rientra tra i reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001)

La figura in questione può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio". Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunge che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, viene a conoscenza di invenzioni o scoperte (per esempio nell'ambito di gare d'appalto).

**Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio** (art. 326 c.p. – L. 190/2012 - tale fattispecie non rientra tra i reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001)

La norma in esame prevede quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente

La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza. La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.

L'agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

**Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione** (art. 328 c.p. – L. 190/2012 - tale fattispecie non rientra tra i reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001)

Sono due i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.:

1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo;

2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

**Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità** (art. 331 c.p. – L. 190/2012 - tale fattispecie non rientra tra i reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001)

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Tale condotta rileva nell'ambito delle attività della Società che possono determinare un'interruzione dell'esercizio di servizi di pubblica necessità (attività core).

#### 2.1.4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001)

A titolo esemplificativo, la commissione del reato potrebbe derivare dalla condotta tenuta relativamente alle attività di qualificazione, selezione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con i medesimi nonché gestione dei servizi e dei lavori di manutenzione.

Il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o disegni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni, potrebbe essere commesso qualora dovessero essere utilizzati componenti e/o materiali acquistati da terzi il cui marchio, segno distintivo o brevetto è stato contraffatto o alterato.

#### 2.1.5. REATI SOCIETARI (AI SENSI DELL'ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)

L'articolo prevede varie fattispecie di reato, anche eterogenee tra loro quali, ad esempio, le False comunicazioni sociali (art. 2621 cc), l'Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cc), la Corruzione tra privati (art. 2635 cc) o l'Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc).

Tra i vari comportamenti prodromici alla commissione dei reati possiamo riscontrare, tra gli altri, i seguenti.

**False comunicazioni sociali** (art. 2621 cc)

- Differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare – anche in presenza di singoli importi esatti – una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa dal reale.
- Esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di *leasing* irragionevolmente sottostimati.

- Rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un minore utile di esercizio o una maggior perdita.
- Iscrizione in bilancio, a titolo autonomo, ovvero a incremento di alcuni beni, di costi non aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati riferiti. È il caso della capitalizzazione di costi per studi e ricerche che non hanno dato il risultato che da essi ci si aspettava ovvero della capitalizzazione di costi di pubblicità che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio nel quale erano stati sostenuti, ovvero dell'iscrizione di una somma a titolo di avviamento per un importo maggiore di quello effettivamente pagato.
- Iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza di tali rischi, al solo scopo di deprimere il risultato di esercizio a detrimento della distribuzione di utili.

#### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cc)**

- Violazione, da parte di un membro del C.d.A., dell'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- Violazione, da parte del Direttore Generale della società, dell'obbligo:
  - sia di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
  - sia di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- È sottoscritto un contratto con una società di cui l'amministratore è socio o amministratore.

#### **Corruzione tra privati (art. 2635 cc)**

- La società si assicura forniture di materiali o di servizi a prezzi ribassati mediante la dazione o promessa di denaro o di altra utilità al direttore generale di un proprio fornitore.
- La società ottiene una variante al progetto originario redatto da una società terza a cui è stata affidata la progettazione di un'opera mediante la dazione o promessa di denaro o di altra utilità al direttore generale della società terza.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc)**

- Nell'ambito dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, viene ostacolata la funzione di vigilanza della stessa autorità mediante qualsiasi forma (di seguito alcuni esempi):
  - distruzione di documenti;
  - occultamento di documenti;
  - comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l'opposizione a ispezioni, il ritardo ingiustificato, l'ostacolo alla *disclosure* di informazioni suscettibili di essere utilizzate ai fini di vigilanza, ovvero il comportamento pretestuoso nella trasmissione di documenti;
  - qualsiasi condotta ostruzionistica dalla quale risulti un assetto patrimoniale differente da quello effettivamente riscontrato e che sia tale da pregiudicare la complessiva valutazione del soggetto vigilato.
  - ogni forma di distruzione e sottrazione, anche parziale, di documenti contenenti comunicazioni sociali, non necessariamente riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, che provochi oggettiva difficoltà in capo al destinatario della comunicazione medesima di reperire l'informazione in tal modo celata;
  - trasmissione di dati con modalità tali da rallentare o intralciare l'attività di verifica e di controllo, come la mancata adesione dei soggetti qualificati alle legittime richieste avanzate, anche oralmente, dalle autorità, il rifiuto a fornire atti o documenti, ipotesi di informazioni reticenti, etc.;
  - invio, da parte di soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti

- sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti), in tempi fortemente e consapevolmente dilazionati, di determinate comunicazioni legittimamente richieste dalle autorità pubbliche di vigilanza (non necessariamente riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza), ostacolando così le autorità stesse nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comportamenti ostruzionistici di un qualsiasi soggetto non qualificato che di concerto con i soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) ostacolano mediante qualsiasi forma, l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

#### 2.1.6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (AI SENSI DELL'ART. 25 OCTIES E 25 OCTIES.1 DEL D.LGS. 231/2001)

A titolo esemplificativo, la commissione dei reati previsti potrebbe derivare dalle seguenti condotte.

##### **Ricettazione** (art. 648 cp), **Riciclaggio** (art. 648-bis cp), **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter cp)

La Società può rispondere di questi reati qualora possa desumere ipotesi di riciclaggio da informazioni ed elementi acquisiti sui fornitori e/o per accordi contrattuali che potrebbero risultare non giustificati in relazione alle vigenti condizioni di mercato in materia di prezzi, servizi offerti e localizzazione geografica.

La Società acquista consapevolmente beni mobili o immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del fatto che i venditori reimmettono nel circuito economico beni rivenienti da attività illecite.

Le attività concernenti la qualificazione, selezione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con i medesimi potrebbero costituire uno strumento attraverso il quale commettere i reati in esame in quanto idonei ad agevolare l'occultamento, la sostituzione o il trasferimento di denaro di provenienza illecita.

La Società acquista fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato beni o servizi dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla Società l'intera somma o parte di essa aggiungendovi una "commissione" (prezzo del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l'esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata;

La Società richiede una consulenza fittizia ad un professionista, titolare in prima persona o quale prestanome di una somma di provenienza illecita, cui eroga la parcella per la prestazione mai eseguita; il professionista a sua volta restituisce alla società in modo occulto tale denaro ed utilizza una corrispondente somma di origine delittuosa per un investimento immobiliare o mobiliare.

##### **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 cp)

La società potrebbe rispondere ai sensi dell'articolo in oggetto nel caso utilizzi fondi occulti costituiti mediante attività illecite (quali ad esempio reati tributari):

- per corrompere un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio;
- per acquistare beni o servizi eludendo la normativa fiscale in materia di IVA;
- per elargire compensi non tracciabili ai propri dipendenti, eludendo i dovuti versamenti fiscali e previdenziali sugli stessi importi;
- per costituire società di comodo, che ricorrendo ad un sistema di falsa fatturazione generino costi fittizi (e quindi risparmi fiscali) per la Società che li ha costituiti.

**Frode informatica (art. 640-ter cp)**

La Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando a terzi, mediante i seguenti comportamenti:

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo;
- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo;
- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico tramite qualsiasi mezzo.

La Società – mediante un proprio operatore - altera i dati presenti nei registri informatici per far risultare esistenti in capo ad un proprio cliente condizioni essenziali per assicurarsi una qualsiasi utilità.

**2.1.7. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)**

A titolo esemplificativo, la commissione del reato si potrebbe configurare con la seguente modalità.

La società, in modo consapevole, appalta lavori/servizi a società che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e se i summenzionati lavoratori occupati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) minori in età non lavorativa o (iii) sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

**2.1.8. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS.231/01)**

Alcune tra le possibili casistiche di queste fattispecie di reato sono le seguenti.

L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine dovuti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

L'operatore della Società, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, coopera con un soggetto che usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

**2.1.9. REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 146/2006)**

Sono reati di tipo associativo che riguardano il coinvolgimento di un gruppo criminale (tre o più persone), e il reato: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 3, L. 146/2006).

Le casistiche possibili sono affini a quelle già illustrate nel precedente punto "2.1.2. Delitti di criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 e L. 190/2012)"

**2.1.10. REATI PREVISTI DALLA L. 190/2012**

A titolo esemplificativo, con riferimento ai contratti pubblici, si potrebbero configurare le seguenti modalità di realizzazione dei reati ai sensi della Legge 190/2012:

Nella fase di programmazione:

- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato territorio o enti soci;
- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.

Nella fase di progettazione:

- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operatore;
- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei contraenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Nella fase di affidamento:

- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operatore;
- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
- nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi di necessari requisiti;
- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;
- inosservanza delle regole procedurali nella gestione degli affidamenti;
- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
- alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria;

Nella fase di esecuzione e di rendicontazione:

- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (es. consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);

- approvazioni di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;
- apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;
- rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

### 3. Area a rischio: “Gestione degli approvvigionamenti”

#### 3.1. Funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali della Società coinvolte nell'attività di gestione degli approvvigionamenti sono rappresentate dalle seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore generale;
- Area Servizi-RASA – Servizio Affidamenti e Acquisti;
- Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Servizio Affari Societari e Legale;
- Uffici proponenti gli approvvigionamenti e Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione del Contratto;
- RUP nella fase di gara;
- Commissari delle commissioni di gara;
- Commissari delle commissioni Giudicatrici.

#### 3.2. Attività sensibili

Nell'ambito della sopra indicata area a rischio si individuano le attività/processi sensibili di seguito elencate.

- Individuazione degli interventi all'interno del Piano degli Investimenti e relativa programmazione temporale
- Identificazione delle alternative più favorevoli e valutazione delle strategie di approvvigionamento
- Gestione della selezione del contraente
- Gestione della esecuzione del contratto
- Qualificazione, selezione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con i medesimi

#### 3.3. Procedure gestionali ed operative

Si riferiscono rispettivamente alle seguenti attività.

Procedura gestionale: declina la norma in attività da porre in essere per la gestione degli approvvigionamenti ed il controllo delle fasi operative.

La procedura assume la codifica “PG-AFFI-01 Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture”.

Procedure operative: definiscono nel dettaglio le singole fasi operative di affidamento per servizi e/o forniture di importo superiore e inferiore a € 40.000.

Le procedure assumono le codifiche “PO-AFFI-01 Affidamento di servizi o forniture per importo inferiore a € 40.000,00” e “PO-AFFI-02 Affidamento di servizi o forniture per importo pari o superiore a € 40.000,00”.

4. *Report specifico dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

<b>Gestione degli approvvigionamenti</b>			
<b>Area a rischio</b>	<b>Flussi informativi</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Key Officer</b>
<b>Gestione degli approvvigionamenti</b>	<p>Report avente ad oggetto l'attività svolta, con rilievo dei fatti che, a parere del Key Officer, sulla base della propria esperienza e dei documenti aziendali, possono costituire segnali di allarme prodromici alla violazione del Codice etico, del Codice di comportamento, del MOG e del PTPC adottato.</p> <p>Dovrà comunque essere data evidenza minima dei seguenti punti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisi degli affidamenti e degli scostamenti rispetto al budget, con indicazione degli atti autorizzativi e indicazione nominativa, per ciascun fornitore che ha ricevuto affidamenti senza consultazione di mercato per un importo superiore a € 5.000, dell'importo complessivo affidamento/affidamenti, del numero degli affidamenti e del riferimento al RUP per ciascun affidamento.</li> <li>2. Elenco affidamenti di importo proporzionalmente (&lt; 10%) vicino alla soglia massima degli affidamenti diretti (D.Lgs. 36/2023).</li> <li>3. Elenco operatori economici ricorrenti (più di 5 incarichi</li> </ol>	<b>Semestrale</b>	<b>Responsabile Area Servizi - Rasa</b>

	<p>annuali), distinti tra affidamenti diretti e non.</p> <p>4. Elenco, su almeno tre annualità, degli affidamenti classificati per identica o simile tipologia di merce o servizio.</p> <p>5. Elenco degli affidamenti il cui importo è inferiore, sino al 10%, alla soglia massima delle procedure negoziate (D.Lgs. 36/2023).</p> <p>6. Elenco delle situazioni in cui ci si è discostati dalla normativa e/o dalla regolamentazione interna, motivandone la ragione.</p> <p>7. Elenco delle situazioni in cui ci si è discostati dalla regolamentazione contrattuale, con mutamenti di natura sostanziale e/o che modificano l'originario equilibrio economico o i tempi di effettuazione; tra questi le variazioni contrattuali o le proroghe che importino incrementi di importo o dei termini superiori al 20% di quanto originariamente concordato. Indicazione di cause e motivazioni.</p> <p>8. Elenco degli affidamenti a monoconcorrente, con indicazione nominativa dell'aggiudicatario e dell'importo. Verifiche a campione sulle possibili cause e motivazioni nonché sul rispetto della procedura.</p> <p>9. Elenco degli affidamenti a favore di fornitori vincolati.</p> <p>10. Gare annullate, revocate e deserte e relative cause e motivazioni</p> <p>11. Scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, tra i contratti conclusi rispetto a quelli inizialmente aggiudicati,</p>		
--	--	--	--

	<p>con indicazione per ciascun scostamento, di cause e motivazioni.</p> <p>12. Scostamento e motivazione dello scostamento dei risultati dal target prefissato.</p> <p>13. Elenco dei contratti stipulati successivamente all'erogazione della prestazione.</p> <p>14. Qualsiasi operazione in deroga ai documenti procedurali (protocolli, procedure, regolamenti, ecc.)</p> <p>15. Ricorsi e contestazioni presentati dagli operatori economici nel corso o all'esito delle procedure di selezione.</p> <p>16. Elenco incarichi consulenziali e prestazioni professionali.</p> <p>17. Nuove misure di sicurezza informatiche ed eventi di data breach.</p> <p>18. Ricezione ed elargizione di omaggi in deroga alle policy interne, con evidenziazione di omaggi a dipendenti pubblici.</p> <p>19. Modifiche degli assetti organizzativi (organigrammi, funzionigrammi, job).</p> <p>20. Sintesi delle eventuali modifiche intervenute al protocollo e alle procedure gestionali ed operative, nonché emissione di nuove procedure, protocolli e policy di comportamento in genere.</p> <p>21. Ispezioni ricevute e/o in corso di svolgimento da parte di funzionari pubblici e/o interne, con descrizione dei rilievi</p>		
--	--	--	--

<b>INFORMAZIONI NON ORDINARIE</b>			
<b>Area</b>	<b>Flussi informativi</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Key Officer</b>
<b>Generale</b>	<p><b>Report aventi ad oggetto (che dovranno essere riportati per sintesi nelle relazioni periodiche):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuali non conformità e rimedi assunti relativi all'applicazione del flusso;</li> <li>2. eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto a prassi e procedure aziendali;</li> <li>3. eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto alle disposizioni del codice etico e del codice di comportamento;</li> <li>4. eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello 231 ed al PTPC adottato;</li> <li>5. eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, motivazioni e risultati relativi;</li> <li>6. verifica rispondenza della rappresentatività delle procedure rispetto alle sequenze di azioni compiute in azienda.</li> </ol>	<b>Al riscontro della non conformità</b>	<b>Responsabile Servizi - Rasa</b>